



COMUNE DI MOLFETTA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 138

del 14/05/2018

O G G E T T O: P.I.P. in ampliamento Zona Artigianale, Lotto G/5. Definizione transattiva con eredi di Abbattista Onofrio.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale Irene Di Mauro, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
ALLEGRETTA Serafina	VICE SINDACO	PRESENTE
AZZOLLINI Gabriella	ASSESSORE	PRESENTE
BALDUCCI Ottavio	ASSESSORE	PRESENTE
CAPUTO Mariano	ASSESSORE	PRESENTE
MANCINI Pasquale Maria	ASSESSORE	PRESENTE
MASTROPASQUA Pietro	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 allegato alla presente deliberazione:

- dal Dirigente del Settore Attività Produttive e Ambiente, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Segretario Generale, Dirigente a.i. del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto.

Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
Tommaso MINERVINI

IL SEGRETARIO GENERALE
Irene DI MAURO

A cura dell'Assessore alle Attività Produttive, previa istruttoria del Settore Attività Produttive è stata formulata la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avente ad

OGGETTO: P.I.P. in ampliamento Zona Artigianale, Lotto G/5. Definizione transattiva con eredi di ABBATTISTA Onofrio.

che viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale:

Premesso che:

- con atto n. 29680 di rep. in data 29/06/2004, come integrato con successivo atto n. 31294 di rep. in data 11/03/2005, entrambi a rogito di Notar F. Stellacci da Molfetta, in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 537 del 06/12/2002 e n. 49 del 8/03/2005, si concedeva alla ditta ABBATTISTA ONOFRIO il diritto di proprietà sull'area compresa nella Zona Artigianale, costituente il lotto G/5 per mq. 973, identificato catastalmente al fg. 15 - p.lle 492-493-511-513-515;
- con provvedimento del 07/11/2006, registrato al n. 60402 del protocollo generale, il Responsabile dello Sportello Unico alle Attività Produttive comunicava all'Impresa sopra individuata che ricorrevano le condizioni per procedere alla risoluzione dell'atto di convenzione - ai sensi dell'art. 12 co.1 del medesimo atto - ed assegnava ulteriori gg. 30 per il ritiro del permesso di costruire;
- con permesso di costruire n. 1129 rilasciato in data 28/08/2007 furono autorizzati i lavori di costruzione di un opificio artigianale per la commercializzazione di macchine movimento terra;
- a seguito di diversi controlli effettuati dall'ufficio e supportati da apposita documentazione fotografica, con provvedimento dello Sportello Unico alle Attività Produttive n. 26744 del 13/05/2009, essendo abbondantemente decorsi i termini dei 6 mesi previsti per l'inizio dei lavori, si avviava il procedimento di revoca dell'assegnazione in dipendenza del quale l'impresa comunicò l'inizio lavori con propria nota in data 03/06/2009 - prot. n. 39801 - ;
- con nota in data 11/07/2009, registrata al n. 39801 del protocollo generale, la stessa impresa richiedeva il rinnovo del permesso di costruire a seguito del quale lo Sportello Unico dell'Edilizia emetteva il provvedimento n. 56247 in data 14/10/2009 nel quale il Dirigente esprimeva parere favorevole a condizione che *“prima del rilascio del rinnovo P.d.C. il richiedente deve modificare la convenzione con una ulteriore clausola definitiva di risoluzione se entro 3 (tre) mesi non completa il rustico ed entro 1 (uno) anno tutta l'opera. La modifica deve essere stipulata presso notaio di fiducia...”*;
- la ditta Abbattista Onofrio, con nota n. 50950 del 13/09/2010, presentava istanza di rinnovo del permesso di costruire affermando che *“non è stato possibile avviare i lavori entro i sei mesi dal ritiro del permesso”*, negando, di fatto, che i lavori fossero stati iniziati, come testimoniato dalla documentazione fotografica del 05/05/2009, allegata al provvedimento di avvio del procedimento in data 13/05/2009. Detta situazione di stallo dei lavori si è protraeva fino al 05/10/2009 ovvero al nuovo sopralluogo effettuato dal tecnico comunale incaricato;

- in data 21/10/2009 la citata ditta, con nota n. 58403 di prot., comunicava di aver incaricato il Notaio Stellacci affinché operasse la modifica della convenzione, così come richiesto dal Dirigente del Settore Territorio;
- con nota n. 61091 in data 28/10/2010, notificata alla parte in pari data, a seguito di un più accurato esame della pratica, il Dirigente, avendo ritenuto di non poter procedere alla modifica delle su richiamate convenzioni (n. 29680/2004 e n. 31294/2005) per decorrenza infruttuosa dei termini ivi previsti ed essendo le prescrizioni contenute approvate dal Consiglio Comunale, disponeva, alla luce del mancato materiale inizio dei lavori, la revoca del proprio provvedimento n. 56247 del 14/10/2009 relativo al rinnovo del permesso di costruire con riserva di disporre, con successivo provvedimento dirigenziale, la revoca dell'assegnazione e, conseguentemente, l'atto di risoluzione della convenzione. Tale nota aveva valore di atto di avveramento delle condizioni risolutive contemplate all'art. 12 della richiamata convenzione;
- in data 10/12/2010, registrato al n. 73111, perveniva ricorso presentato dinanzi al TAR Puglia – Bari – da parte della ditta Abbattista Onofrio per l'annullamento, previa concessione delle idonee misure del citato provvedimento n. 61091/2010 nonché di tutti gli atti presupposti, correlati e consequenziali;
- con nota in data 18/01/2011, registrata al n. 2554 del protocollo generale, il Responsabile dell'U.A. Affari Legali comunicava a questo Ufficio l'accoglimento da parte del TAR Puglia - Bari - dell'istanza di sospensiva presentata dalla citata ditta Abbattista “nei limiti dell'obbligo del riesame della pratica con particolare riferimento alla necessità di acquisire le determinazioni del Consiglio Comunale”;
- con nota pervenuta in data 08/06/2012, registrata al n. 34999 di prot., con la quale l'avv. Nicola Calvani dello studio associato Calvani-Abbattista, nella qualità di procuratore del sig. Abbattista Onofrio, nel sottolineare l'assenza di un provvedimento di riesame della pratica e nel comunicare le precarie condizioni di salute del suo assistito, chiedeva di definire in maniera transattiva il giudizio pendente *“a condizione che la convenzione stipulata venga risolta consensualmente e concediate al sig. Gadaleta Luciano, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Molfetta alla Via Cap. de Candia , n. 173, di stipulare la convenzione con codesta Amministrazione al fine di realizzare il manufatto di cui al citato permesso di costruire nel tempo da stabilire nella convenzione medesima”*. Nella suindicata nota l'avv. Calvani, studio associato Calvani-Abbattista, precisava che le somme versate dal sig. Abbattista Onofrio ai fini dell'assegnazione dell'area gli fossero restituite ed il giudizio sarebbe stato abbandonato con compensazione delle spese di lite e rinuncia da parte del medesimo sig. Abbattista ad azioni di risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione;
- con successiva nota in data 25/06/2012 – prot. n. 36119 – l'avv. Nicola Calvani comunicava il decesso del sig. Abbattista Onofrio e la volontà degli eredi a definire transattivamente il giudizio alle condizioni di cui alla nota del 08/06/2012;

Tutto ciò premesso;

Verificato che il giudizio del ricorso, per effetto del lasso di tempo intercorso dalla sentenza emessa dal TAR PUGLIA – Bari, è perento;

Letta l'ultima nota pervenuta in data 19/01/2018, registrata al n. 4093 del protocollo generale, con la quale l'avv. Giovanni Abbattista dello studio associato Calvani-Abbattista, nel ribadire il disinteresse degli eredi del de cuius a proseguire l'attività imprenditoriale, comunicava la

loro disponibilità ad addivenire ad una risoluzione consensuale delle convenzioni stipulate, previa restituzione delle somme versate dal sig. Abbattista Onofrio rivalutate all'attualità;

Considerato che la risoluzione consensuale della convenzione consentirebbe il rientro nel patrimonio disponibile comunale della citata area, la quale risulta oggi essere di grande interesse da parte delle ditte confinanti.

Ravvisato che l'Amministrazione, per quanto sopra, ha accolto in maniera parziale la richiesta del prefato professionista, nel senso che intende corrispondere agli eredi le sole somme versate a titolo di acquisizione dell'area, senza rivalutazione alcuna, giusta quanto comunicato con nota n. 10075 del 15/02/2018;

Preso atto che, con nota n. 11074 del 20/02/2018, l'avv. Abbattista ha comunicato all'Ente la disponibilità degli eredi alla transazione, così come proposta dall'Amministrazione Comunale, accettando le sole somme versate a titolo di acquisizione dell'area;

Dato atto che le somme versate dal più volte citato sig. Abbattista Onofrio ammontano a complessivi € 17.514,00;

Dato atto, altresì, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 04/2/1997 fu stabilito di dare priorità alle richieste di assegnazione presentate dalle ditte artigiane già operanti nella zona artigianale;

Ritenuto, alla luce delle motivazioni sopra evidenziate, dare corso alla richiesta avanzata dall'avv. Giovanni Abbattista, in nome e per conto degli Eredi Abbattista Onofrio e, contestualmente, disporre la risoluzione delle convenzioni n. 29680/2004 e n. 31294/2005 nonché la restituzione delle sole somme versate per l'acquisizione del lotto G5, pari a € 17.514,00 ;

Stante la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente atto ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. n. 267/2000 dai Dirigenti del Settore Attività Produttive e Ambiente e Settore Servizi Finanziari e Istituzionali;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

1. Accogliere la richiesta dall'avv. Giovanni Abbattista, in nome e per conto degli Eredi Abbattista Onofrio e, contestualmente, disporre la risoluzione delle convenzioni n. 29680/2004 e n. 31294/2005 nonché la restituzione delle sole somme all'epoca versate per l'acquisizione del lotto G5.
2. Dare atto che le somme versate dal più volte citato sig. Abbattista Onofrio ammontano a complessivi € 17.514,00.
3. Approvare lo schema di convenzione che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con gli Eredi del Sig. Abbattista Onofrio per la restituzione al Comune del lotto G/5 ricadente nel P.I.P. in ampliamento alla Zona Artigianale.
4. Dare atto che alla stipula della convenzione di cui sopra, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, procederà il Dirigente del Settore competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 DLgs 267/2000 e dell'art. 26 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici comunali, stabilendo che i relativi oneri, compresa qualunque spesa legale, sono a totale carico degli Eredi del Sig. Abbattista Onofrio.
5. Dare atto che la spesa di € 17.514,00 è già impegnata al cap. 55802 del Bilancio Comunale.
6. Disporre ad avvenuta stipula dell'atto di convenzione, la restituzione della somma di € 17.514,00 in favore degli Eredi del Sig. Abbattista Onofrio, incaricando il Dirigente del

Settore competente alla predisposizione degli atti necessari alla liquidazione delle somme dovute.

7. Stabilire di acquisire la manifestazione di interesse in primis tra le aziende confinanti con il lotto in parola, secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04/2/1997, a condizione che l'attività delle stesse sia già avviata e, in caso negativo, tra quelle inserite nella graduatoria del terzo P.I.P..
8. Precisare che, in caso di contestuale presentazione dell'istanza da parte di più aziende confinanti il lotto in parola, si procederà mediante sorteggio pubblico all'assegnazione dello stesso.
9. Stabilire che in caso la procedura di cui al punto 7 abbia un esito negativo, si avvierà la procedura di bando pubblico finalizzato all'alienazione del lotto de quo.
10. Trasmettere il presente atto all'avv. Giovanni Abbattista e ai Dirigenti del Settore Attività Produttive - Ambiente e Servizi Finanziari Istituzionali per gli adempimenti di propria competenza.

Si propone, altresì, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.


L' Assessore alle Attività Produttive
Arc. Gabriella AZZOLLINI



Il Dirigente del Settore Attività Produttive e Ambiente sottoscrive la presente a valere quale parere tecnico favorevole reso ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. n. 267/2000.

Molfetta, 11 maggio 2018

Il Dirigente del Settore Attività Produttive e Ambiente
Ing. Vincenzo BALDUCCI




Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147/bis del D.Lgs n. 267/2000,

di regolarità contabile

di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Molfetta, 14/5/2018

Il Dirigente del I Settore ad interim
Servizi Finanziari e Istituzionali
dott.sa Irene DI MAURO



COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

REPUBBLICA ITALIANA

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RETROCESSIONE AL
COMUNE DI MOLFETTA DELL'AREA DISTINTA IN CATASTO
AL FG. 15, PARTICELLE 492-493-511-513-515 PARI A MQ. 973,
RICADENTE NEL P.I.P. IN AMPLIAMENTO DEL COMUNE DI
MOLFETTA DA PARTE DELLA DITTA ABBATTISTA ONOFRIO.**

L'anno _____, addì _____ del mese di

_____, in Molfetta, presso la Sede Municipale del Comune

di Molfetta, in via Martiri di via Fani senza civico, innanzi a me Dott.

_____ Segretario Generale/Notaio in _____ con Studio

in via _____, senza l'assistenza dei testimoni per espressa

rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi requisiti di Legge, sono

comparsi:

1. L'ing. _____ nato a _____ il _____,

Dirigente del Settore _____, autorizzato a stipulare gli atti

nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 107 del D. L.gvo

18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale;

2. Le Sigg.re de Candia Silvia, nata a Campobasso (CB) il 21/10/1957 e

residente in Molfetta (BA) alla Via Ten. Paolo Poli, n. 23 e Abbattista

Teresa Anna Simona, nata a Molfetta (BA) e residente in Molfetta alla

Via Gaetano Salvemini, n.20, che intervengono in quest'atto, come

eredi della Ditta ABBATTISTA ONOFRIO, con sede in Molfetta alla

Via _____, Codice Fiscale BBT NFR 57C20

F284J, P.Iva 05033150721 e n. di iscrizione R.I. _____ - Camera di

Commercio di Bari, REA n.391580 , autorizzati alla firma del presente

atto in forza di che, estratto in autentica in data _____ si

allega al presente atto sotto la lettera a).

PREMESSO CHE

➤ il Comune di Molfetta è dotato di PRG approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 527 del 10 maggio 2001, pubblicata sul BURP n.96 in data 04 luglio 2001;

➤ il Comune di Molfetta è provvisto di un Piano per Insediamenti Produttivi approvato con D.C.C. n.284 del 27 marzo 1976 approvato definitivamente con D.P.G.R. n.2118 del 18 maggio 1977;

➤ il Comune di Molfetta è provvisto di un primo ampliamento del Piano per Insediamenti Produttivi approvato con D.C.C. n. 48 del 12 marzo 1998 modificata con D. Comm. Pref. n.113 del 5 aprile 2001 e successivamente approvato con D.C.C. n.11 del 25 luglio 2001;

➤ il Comune di Molfetta è provvisto di un secondo ampliamento del Piano per Insediamenti Produttivi approvato con D.C.C. n.107 del 18 aprile 2002;

➤ il Comune di Molfetta con D.C.C. n.41 del 26 giugno 2003 ha adottato un ulteriore ampliamento al Piano per Insediamenti Produttivi in variante al P.R.G.C. vigente, approvato definitivamente con D.G.R. n.489 del 31 marzo 2005;

➤ con atto n. 29680 di rep. in data 29/06/2004, come integrato con successivo atto n. 31294 di rep. in data 11/03/2005, entrambi a rogito di Notar F. Stellacci da Molfetta, in esecuzione delle determinazioni

dirigenziali n. 537 del 06/12/2002 e n. 49 del 08/03/2005, fu

concesso alla ditta ABBATTISTA ONOFRIO il diritto di proprietà

sull'area compresa nella Zona Artigianale, costituente il lotto G/5

per mq. 973, identificato catastalmente al fg. 15 - p.lle 492-493-511-

513-515;

➤ con provvedimento del 07/11/2006, registrato al n. 60402 del protocollo generale, il Responsabile dello Sportello Unico alle Attività Produttive comunicò all'Impresa sopra individuata che ricorrevano le condizioni per procedere alla risoluzione dell'atto di convenzione - ai sensi dell'art. 12 co.1 del medesimo atto - ed assegnò ulteriori gg. 30 per il ritiro del permesso di costruire;

➤ con permesso di costruire n. 1129 rilasciato in data 28/08/2007 furono autorizzati i lavori di costruzione di un opificio artigianale per la commercializzazione di macchine movimento terra;

➤ a seguito di diversi controlli effettuati dall'ufficio e supportati da apposita documentazione fotografica, con provvedimento dello Sportello Unico alle Attività Produttive n. 26744 del 13/05/2009, essendo abbondantemente decorsi i termini dei 6 mesi previsti per l'inizio dei lavori, fu avviato il procedimento di revoca dell'assegnazione in dipendenza del quale l'impresa comunicò l'inizio lavori con propria nota in data 03/06/2009 - prot. n. 39801 -;

➤ con nota in data 11/07/2009, registrata al n. 39801 del protocollo generale, la stessa impresa richiese il rinnovo del permesso di costruire a seguito del quale lo Sportello Unico dell'Edilizia emise il provvedimento n. 56247 in data 14/10/2009 nel quale il Dirigente

esprimeva parere favorevole a condizione che “prima del rilascio del rinnovo P.d.C. il richiedente deve modificare la convenzione con una ulteriore clausola definitiva di risoluzione se entro 3 (tre) mesi non completa il rustico ed entro 1 (uno) anno tutta l’opera. La modifica deve essere stipulata presso notaio di fiducia...”;

➤ la ditta Abbattista Onofrio, con nota n. 50950 del 13/09/2010, presentò istanza di rinnovo del permesso di costruire affermando che “non è stato possibile avviare i lavori entro i sei mesi dal ritiro del permesso”, negando, di fatto, che i lavori fossero stati iniziati, come testimoniato dalla documentazione fotografica del 05/05/2009, allegata al provvedimento di avvio del procedimento in data 13/05/2009. Detta situazione di stallo dei lavori si è protratta fino al 05/10/2009 ovvero al nuovo sopralluogo effettuato dal tecnico comunale incaricato;

➤ in data 21/10/2009 la citata ditta, con nota n. 58403 di prot., comunicò di aver incaricato il Notaio Stellacci affinché operasse la modifica della convenzione, così come richiesto dal Dirigente del Settore Territorio;

➤ con nota n. 61091 in data 28/10/2010, notificata alla parte in pari data, a seguito di un più accurato esame della pratica, il Dirigente, avendo ritenuto di non poter procedere alla modifica delle su richiamate convenzioni (n. 29680/2004 e n. 31294/2005) per decorrenza infruttuosa dei termini ivi previsti ed essendo le prescrizioni contenute approvate dal Consiglio Comunale, dispose, alla luce del mancato materiale inizio dei lavori, la revoca del

proprio provvedimento n. 56247 del 14/10/2009 relativo al rinnovo del permesso di costruire con riserva di disporre, con successivo provvedimento dirigenziale, la revoca dell'assegnazione e, conseguentemente, l'atto di risoluzione della convenzione. Tale nota aveva valore di atto di avveramento delle condizioni risolutive contemplate all'art. 12 della richiamata convenzione;

➤ in data 10/12/2010, registrato al n. 73111, perveniva ricorso presentato dinanzi al TAR Puglia – Bari – da parte della ditta Abbattista Onofrio per l'annullamento, previa concessione delle idonee misure cautelari, del citato provvedimento n. 61091/2010 nonché di tutti gli atti presupposti, correlati e consequenziali;

➤ con nota in data 18/01/2011, registrata al n. 2554 del protocollo generale, il Responsabile dell'U.A. Affari Legali comunicò a questo Ufficio l'accoglimento da parte del TAR Puglia - Bari - dell'istanza di sospensiva presentata dalla citata ditta Abbattista “nei limiti dell'obbligo del riesame della pratica con particolare riferimento alla necessità di acquisire le determinazioni del Consiglio Comunale”;

➤ con nota pervenuta in data 08/06/2012, registrata al n. 34999 di prot., l'avv. Nicola Calvani, nella qualità di procuratore del sig. Abbattista Onofrio, nel sottolineare l'assenza di un provvedimento di riesame della pratica e nel comunicare la precarietà di salute del suo assistito, chiese di definire in maniera transattiva il giudizio pendente “a condizione che la convenzione stipulata venga risolta consensualmente e concesse al sig. Gadaleta Luciano, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Molfetta alla Via

Cap. de Candia, n. 173, di stipulare la convenzione con codesta

Amministrazione al fine di realizzare il manufatto di cui al citato

permesso di costruire nel tempo da stabilire nella convenzione

medesima". Nella suindicata nota l'avv. Calvani precisò che le

somme versate dal sig. Abbattista Onofrio ai fini dell'assegnazione

dell'area avrebbero dovuto essergli restituite ed il giudizio avrebbe

dovuto essere abbandonato con compensazione delle spese di lite e

rinuncia da parte del medesimo sig. Abbattista ad azioni di

risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione;

➤ con successiva nota in data 25/06/2012 – prot. n. 36119 – l'avv.

Nicola Calvani comunicò il decesso del sig. Abbattista Onofrio e la

volontà degli eredi a definire transattivamente il giudizio alle

condizioni di cui alla nota del 08/06/2012;

➤ il giudizio del ricorso, in dipendenza del lasso di tempo intercorso

dalla sentenza emessa dal TAR PUGLIA – Bari, è perento;

➤ con altra nota del 19/01/2018, registrata al n. 4093 del protocollo

generale, l'avv. Giovanni Abbattista, nel ribadire il disinteresse degli

eredi del de cuius a proseguire l'attività imprenditoriale, ha

comunicato la loro disponibilità ad addivenire ad una risoluzione

consensuale delle convenzioni stipulate, previa restituzione delle

somme versate dal sig. Abbattista Onofrio;

➤ l'Amministrazione, con nota con nota n. 10075 del 15/02/2018, ha

accolto parzialmente la richiesta del professionista, nel senso che

intende corrispondere agli eredi le sole somme versate a titolo di

acquisizione dell'area, senza rivalutazione alcuna;

➤ con nota n. 11074 del 20/02/2018 l'avv. Abbattista ha comunicato all'Ente la disponibilità degli eredi ad accettare la transazione così come proposta dall'Amministrazione comunale, accettando le sole somme versate a titolo di acquisizione dell'area;

➤ che le somme versate dal più volte citato sig. Abbattista Onofrio ammontano a complessivi € 17.514,00;

Tutto ciò premesso

Visto lo schema di convenzione allegato alla Deliberazione di G.C. n. _____ del _____ per la retrocessione al Comune di Molfetta dell'area distinta in catasto al fg. 15, particelle 492-493-511-513-515, da parte degli Eredi del Sig. ABBATTISTA ONOFRIO;

Ritenuto necessario disciplinare i rapporti con gli Eredi del Sig. ABBATTISTA ONOFRIO, rappresentati dalle Sigg.re de Candia Silvia e Abbattista Teresa Anna Simona , in esecuzione a quanto disposto dalle Determinazioni Dirigenziali num. 537 del 06/12/2002 e 49 del 08/03/2005 ed in ordine al ripristino della situazione giuridica antecedente al trasferimento immobiliare in favore degli Eredi del Sig. Abbattista Onofrio, tra l'Amministrazione Comunale rappresentata dall'ing.

_____, Dirigente del Settore _____ nel contesto seguente indicato come "Comune" e gli Eredi del Sig. ABBATTISTA ONOFRIO, rappresentati dalle Sigg.re de Candia Silvia e Abbattista Teresa Anna Simona, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Gli Eredi del Sig. Abbattista Onofrio retrocedono al Comune di Molfetta, che accetta ed acquista, la piena proprietà dell'area costituente il suolo ricadente nelle aree P.I.P. in ampliamento alla Zona Artigianale, per complessivi mq. 973, riportata in catasto al fg.15 p.lle 492-493-511-513-515. Quanto sopra descritto viene trasferito al Comune di Molfetta nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti gli inerenti diritti, azioni, ragioni, accessioni e pertinenze, oneri, servitù attive e passive, giusta i titoli di provenienza e lo stato di fatto.

Gli Eredi del Sig. Abbattista Onofrio garantiscono:

- la piena proprietà di quanto retrocesso, la sua libertà da ipoteche, privilegi, trascrizioni pregiudizievoli e pesi in genere;
- che non vi sono liti pendenti con soggetti terzi aventi ad oggetto l'immobile alienato, liti i cui effetti resteranno comunque a carico dei citati Eredi;
- che non esistono diritti di prelazione legale o convenzionale vantati e/o azionabili da terzi;

ed infine, presta ampia garanzia per l'evizione, anche parziale.

Art. 3

Per effetto della presente retrocessione il Comune di Molfetta rimborserà agli Eredi del Sig. ABBATTISTA ONOFRIO la somma di Euro 17.514,00 (diciassettemilacinquecentoquattordici/00) versata per l'acquisizione del suolo di che trattasi, senza interessi, attivando i provvedimenti amministrativi necessari alla restituzione delle somme suindicate e comunque non oltre i 60 giorni dalla data della stipula.

L'area, riportata in catasto al fg.15 p.lle 492-493-511-513-515 rientra nel
plafond delle aree comunali disponibili.

Art. 4

Le modifiche e integrazioni alla presente convenzione che si rendessero
necessarie per nuove disposizioni normative o di legge comporteranno
l'adeguamento della presente convenzione.

Art. 5

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per il
terreno in oggetto si allega sub ___) il prescritto certificato di destinazione
urbanistica, rilasciato dal Dirigente del Settore Territorio del Comune di
Molfetta in data _____.

In merito, il Comune dichiara che, con riferimento al terreno in oggetto ed al
contenuto del certificato allegato, non sono a tutt'oggi intervenute modifiche
degli strumenti urbanistici.

Il Comune dichiara, altresì, che non sono, ad oggi, intervenuti i
provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 30 ed al comma 2 dell'art. 44
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 6

Gli oneri notarili nonché le spese di registrazione, trascrizione e
volturazione del presente contratto sono a carico degli Eredi del Sig.
ABBATTISTA ONOFRIO.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 14/05/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 23 MAG. 2018 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità